

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa l'applicazione della legge del 22 maggio 1950
sul limite di età dei dipendenti dello Stato (risposta alla mozione Visani
del 20 ottobre 1952)

(del 22 maggio 1953)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

In data 20 ottobre 1952 l'on. Visani presentò a codesto Gran Consiglio la seguente mozione :

« Il Consiglio di Stato è invitato a proporre sollecitamente al Gran Consiglio i provvedimenti che ritiene più idonei — indennità od occupazione temporanea — per evitare che i dipendenti dello Stato colpiti dall'applicazione della legge 22 maggio 1950 concernente il limite di età dei funzionari, impiegati ed operai dell'ordine amministrativo e giudiziario e delle aziende speciali dello Stato abbiano, con l'applicazione della stessa o in mancanza di prestazioni adeguate della Cassa pensioni o della Cassa di risparmio, a cadere nelle strettezze economiche e nell'indigenza ».

I motivi che stanno alla base della mozione in parola sono chiari : l'on.le Visani teme che impiegati e funzionari, licenziati per il fatto di aver raggiunto i 65 anni di età, abbiano a trovarsi in condizioni di disagio e di bisogno, sia per il fatto che non godono di pensione, sia perchè il loro avere a Cassa di risparmio non è costituito da somma tale da metterli al riparo dal bisogno.

La mozione lascia al Consiglio di Stato il compito di precisare i provvedimenti idonei, pur definendoli o con un'occupazione temporanea (in altre parole, con la continuazione del contratto di lavoro sotto altra forma), o con il versamento di un'indennità senza continuazione di rapporto di impiego.

La legge 22 maggio 1950 ha chiaramente stabilito che, con lo scadere del 65.mo anno di età, il dipendente dello Stato cessa d'essere vincolato contrattualmente, sia egli nominato in pianta stabile, sia egli al beneficio di un incarico straordinario.

Se in pianta stabile, con la scadenza del 65.mo anno, l'impiegato passa al beneficio della pensione e del relativo carovita, nonchè della rendita AVS : l'impiegato straordinario o l'impiegato di pianta stabile che non potè essere iscritto come membro attivo alla Cassa pensioni, riceve invece il suo avere a Cassa di risparmio, avere accumulato coi suoi versamenti, coi versamenti dello Stato e coi relativi interessi.

Questo rimborso è « sempre equo » ai sensi almeno del testo della mozione, in quanto corrisponde esattamente al medesimo avere dell'impiegato iscritto alla Cassa pensioni e viene interamente versato alla cessazione del rapporto d'impiego.

Il Consiglio di Stato è perfettamente conscio delle difficoltà economiche in cui possono trovarsi tanto il pensionato quanto il non pensionato a 65 anni, quando il loro impiego e quindi il loro guadagno sicuro e permanente vengano a cessare.

Il Consiglio di Stato rileva tuttavia che la decisione del Gran Consiglio in merito è assolutamente chiara e non consente deroghe.

Il conferimento di attività temporanee a ex-impiegati ultrasessantacinquenni può avvenire — quando il bisogno dello Stato si presenti — per brevi periodi e in forma assolutamente eccezionale. Ciò non conferisce a tale possi-

bilità teorica alcun valore ai fini della mozione, la quale parte non già dal bisogno che lo Stato può avere d'una transitoria e straordinaria collaborazione, bensì dallo stato di bisogno in cui soggettivamente od oggettivamente può trovarsi un ex-impiegato che goda di una pensione troppo bassa per i suoi bisogni o ne sia addirittura privo.

La seconda alternativa, quella di versare all'impiegato sessantacinquenne che lascia la carica una indennità equa, urta contro tutti i principi che reggono i rapporti contrattuali fra lo Stato e i suoi impiegati. Urta contro il sistema della pensione, in quanto la indennità verrebbe versata — e senza controprestazioni — appunto a chi non ha avuto il privilegio, ma neppure il correlativo sacrificio, della iscrizione a Cassa pensioni. Urta contro il criterio della Cassa di risparmio che allo Stato costa tanto quanto il sistema della pensione e che, come quello, si basa sul concetto dell'anzianità.

Infatti la mozione parla di « equo rimborso ». Che significa « equo rimborso »? Dal profilo del soggettivo bisogno, « equo rimborso » può andare fino alla somma necessaria a parare ad ogni futura necessità. Dal profilo della legge, « equo rimborso » è appunto quello che dà al funzionario non al beneficiario della pensione in sostanza tutto il capitale di copertura della pensione di cui egli non dispone. Aggiungere a tale intero capitale di copertura una ulteriore indennità, significherebbe rendere privilegiati taluni impiegati nei confronti di tal'altri.

Rimangono i pochissimi casi di funzionari o impiegati che, giunti molto tardi al servizio dello Stato, nè possono essere ammessi alla Cassa pensioni, nè riceveranno grandi importi a Cassa di risparmio.

In primo luogo occorre rilevare che sarebbe ottima cosa se la norma dell'assicurabilità a Cassa pensioni fosse posta come condizione assoluta per la possibilità d'essere assunto al servizio dello Stato, come avviene per gli impieghi federali. Secondariamente tuttavia si deve ritenere che un breve periodo di servizio presso lo Stato, in età avanzata, non costituisca valido titolo per chiedere, alla scadenza di legge, benefici tali da parte del datore di lavoro, da superare quanto per legge a tutti è assicurato.

Il Consiglio di Stato potrà sempre, quando le circostanze glielo consentano, tener conto con particolare senso di umanità di condizioni particolarmente gravi di ex-impiegati tuttora in grado di poter prestare utile servizio, quando i bisogni dell'amministrazione lo esigano e le circostanze lo consiglino, per brevi incarichi di natura transitoria: il Consiglio di Stato deve invece proporre a codesto Gran Consiglio di respingere la mozione dell'on. Visani in quanto imponga prestazioni superiori a quelle che gli organici e le leggi sulle Casse pensioni prevedono a favore del corpo degli impiegati o portino in pratica ad abrogare la norma di legge circa la scadenza del rapporto d'impiego per limiti d'età.

Ci è grata l'occasione per presentarvi, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini